



Settore 2
Servizio Edilizia Privata

Codice e revisione **71110.0 94333 / 0**
ultimo aggiornamento: **10/11/2017**

Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) (D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

La Direttiva europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato. La recente approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 28, nel rispondere a tale intento, ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia.

Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/05/2015 ha approvato il Modello Unico previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica.

Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono tre:

- **Autorizzazione Unica (AU)** - è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alla **Regione per gli impianti e l'installazione di impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco superiore ad 1 megawatt (mw)**, ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica, con le procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28¹. La predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione deve

¹ Modifica introdotta dall'art. 10 della legge regionale 13/2011 in base alla quale ai comuni spettano gli introiti derivanti dal pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. I comuni, inoltre trasmettono alla Regione, con frequenza semestrale, l'elenco delle autorizzazioni uniche rilasciate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici con l'indicazione del tipo di impianto e della localizzazione.



Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER)
(D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

avvenire utilizzando la modulistica regionale approvata con DGRV

- **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)** - è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). In Veneto la PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti a terra di produzione di energia elettrica alimentati da FER di potenza compresa tra 20 Kw e 1 **megawatt** (mw) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER.
La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.
- **Comunicazione al Comune** - per impianti per la produzione di energia elettrica, e di calore e freddo da FER, realizzati sugli edifici di qualsiasi potenza ma che non presentino tutte le caratteristiche previste dal DM 19.05.2015 (Modello Unico) può essere presentata una comunicazione di inizio lavori sull'apposito modulo comunale predisposto in conformità al D. Lgs. 28/2011 e all'allegato C regionale al fine di monitorare gli impianti realizzati sul territorio regionale (rif. Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 827 del 15.05.2012). Dalla data della comunicazione i lavori possono iniziare.
- **Modello Unico** - E' possibile impiegare tale iter sintetico se per l'impianto e il punto di connessione elettrico dello stesso (l'utenza elettrica esistente) sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - a) **l'impianto deve essere realizzato presso clienti finali che dispongono già di un'utenza elettrica attiva (un contatore) in bassa tensione;** non è il caso invece di nuove utenze ancora prive di contatore (ad esempio per abitazioni appena realizzate) o per chi possiede un contatore elettrico relativo ad un'utenza dismessa (disattivata) in passato;
 - b) **l'impianto fotovoltaico da realizzare non deve avere una taglia in potenza maggiore della potenza già disponibile in prelievo per l'utenza esistente;** un'utenza elettrica tipica di una famiglia media in Italia ha una potenza contrattuale in prelievo di 3 kW + il 10% di cosiddetta franchigia ovvero effettivi 3,3 kW; se dunque ci troviamo in tale situazione contrattuale, l'impianto fotovoltaico che si desidera realizzare non deve superare 3,3 kWp;
 - c) **l'impianto fotovoltaico non deve comunque avere una taglia in potenza nominale superiore a 20 kWp;**
 - d) **per l'impianto fotovoltaico da realizzare deve essere contestualmente richiesto l'accesso al regime dello Scambio Sul Posto;**
 - e) **l'impianto fotovoltaico dev'essere realizzato sui tetti degli edifici con**



Settore 2
Servizio Edilizia Privata

Codice e revisione **71110.0 94333 / 0**
ultimo aggiornamento: **10/11/2017**

Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) (D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011; l'impianto fotovoltaico deve essere realizzato generalmente con pannelli disposti in modo aderente o integrato al tetto dell'edificio;

f) **non devono essere presenti ulteriori impianti di produzione** (altri impianti fotovoltaici) **sullo stesso punto di prelievo** (connessi cioè alla stessa utenza elettrica).

Se le sei condizioni sono tutte soddisfatte allora è possibile adottare l'iter semplificato utilizzando il **Modello Unico**.

Precisazioni sul punto e) delle condizioni necessarie per l'iter semplificato.

In merito alla sopraccitata condizione e), l'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28/11 prevede che **"Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008** (ovvero: *nel caso degli impianti fotovoltaici, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione dei medesimi impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività*) **su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** (ovvero: *edifici non ricadenti tra le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del decreto legislativo n. 42/04, che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici*), **non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati"**.

Osservando meglio il senso della condizione e) è evidente che il tipo di iter autorizzativo necessario per realizzare l'impianto fotovoltaico determina il soddisfacimento o meno della condizione e) stessa. Il punto e) in altri termini sta a significare che in tutti quei casi in cui per realizzare l'impianto fotovoltaico è necessario richiedere (o magari è stato già richiesto) un qualche atto amministrativo (DIA, Permesso a Costruire, SCIA, ecc.) alle Pubbliche Amministrazioni che sia perciò diverso da un'eventuale semplice Comunicazione, non può essere verificata la condizione del punto e) stesso; non è possibile perciò impiegare l'iter semplificato di connessione anche se magari la mera installazione dei pannelli fotovoltaici è complanare al tetto, non ne modifica la sagoma e valgono anche tutte le altre cinque condizioni a), b), c), d) ed f).

Tale precisazione è importante anche in relazione al fatto che **l'impiego dell'iter di connessione in modalità semplificata è obbligatorio** qualora ricorrano le condizioni dei 6 punti succitati; non è possibile quindi scegliere in alternativa il vecchio iter tradizionale. Stabilire perciò con esattezza se si può (anzi "se si deve")



Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER)
(D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

adottare la procedura semplificata o meno è fondamentale: la scelta di tale iter non è, difatti, una facoltà del richiedente ma un obbligo normativo.

Nelle sezioni sottostanti sono illustrate le procedure autorizzative previste dalla normativa nazionale e regionale per la produzione di energia elettrica, termica (caldo/freddo), di carburanti, da fonti rinnovabili. Viene inoltre fornita la ripartizione delle funzioni tra Stato, Regione e Comuni alla base delle specifiche attribuzioni di competenze per i diversi regimi autorizzativi.

LE PROCEDURE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (FER)

Le **soglie di potenza oltre le quali** è necessario che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti ad **Autorizzazione Unica**, sono definite dal D. Lgs 387/2003 art. 12 comma 5 Tabella A, come di seguito riportate:

FONTI / TECNOLOGIA	POTENZA(kW)
Eolico	> 60 kW
Fotovoltaico	> 20 kW
Biomasse	> 200 kW
Biogas	> 250 kW

Al di sotto di tali soglie, gli impianti rientrano nel campo di applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o della Comunicazione al Comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza. La Regione Veneto ha applicato la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1 MW, e della Comunicazione agli impianti fotovoltaici installati sugli edifici; inoltre con varie modifiche normative sono state alzate le soglie per lo scambio sul posto con applicazione della procedura semplificata.

Attualmente, il quadro generale per l'applicazione della Comunicazione e della PAS al Comune può essere così schematizzato:

FONTI / TECNOLOGIA	TIPOLOGIA (MODALITÀ OPERATIVE E DI INSTALLAZIONE)	POTENZA (kW)	PROCEDURA PREVISTA con il Comune	requisiti
Fotovoltaico	Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) realizzati su edifici esistenti (o su loro pertinenze)	** vedere nota	MODULO UNICO predisposto dal distributore locale di energia elettrica e trasmesso al Comune (Decreto del	Edifici esistenti esterni ai centri storici (zona A del P.R.G. Comunale) impianti aderenti o integrati con la stessa inclinazione e



Settore 2
Servizio Edilizia Privata

Codice e revisione **71110.0 94333 / 0**
 ultimo aggiornamento: **10/11/2017**

Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER)
 (D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

			Ministero dello Sviluppo Economico 19/05/2015): Parte I: prima dell'inizio dei lavori Parte II: alla fine dei lavori	orientamento della falda del tetto, che non modificano la sagoma dell'edificio e con superficie minore o uguale al tetto, in assenza vincoli
	Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti non soggetti al D.Lgs 42/2004 che non rientrano nel caso precedente	Qualsiasi	COMUNICAZIONE	edifici esistenti non soggetti al D.Lgs 42/2004 Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
	Impianti realizzati sugli edifici o sulle loro pertinenze, realizzati al di fuori della zona A centro storico	** vedere nota	COMUNICAZIONE	Edifici esistenti esterni ai centri storici (zona A del P.R.G. Comunale)
	Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti	Qualsiasi	PAS	superficie complessiva non superiore a quella del tetto
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D. Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti	0 in Veneto fino a 1Mw	PAS	DGRV 827/2012



Settore 2
Servizio Edilizia Privata

Codice e revisione **71110.0 94333 / 0**
 ultimo aggiornamento: **10/11/2017**

Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER)
 (D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

Biomasse	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione)	0 - 50	COMUNICAZIONE	
	Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che: <ul style="list-style-type: none"> • non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, il numero delle unità immobiliari, • non implicano incremento dei parametri urbanistici • non riguardano le parti strutturali dell'edificio 	** vedere nota	COMUNICAZIONE	
	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) <u>non ricadenti nei casi precedenti</u>	50 - 1000	PAS	
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti	0 - 200	PAS	
Gas di discarica, Gas residuati dai processi di depurazione, Biogas	impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione)	0 - 50	COMUNICAZIONE	
	Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che: <ul style="list-style-type: none"> • non alterano i 	** vedere nota	COMUNICAZIONE	



Settore 2
Servizio Edilizia Privata

Codice e revisione **71110.0 94333 / 0**
 ultimo aggiornamento: **10/11/2017**

Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER)
 (D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

	<p>volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari,</p> <ul style="list-style-type: none"> • non implicano incremento dei parametri urbanistici • non riguardano le parti strutturali dell'edificio 			
	<p>Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) <u>non ricadenti nei due casi precedenti</u></p>	50 - 1000	PAS	
	<p>Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 <u>non ricadenti nei casi precedenti</u></p>	0 - 250	PAS	
Eolico	<p>Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti non soggetti al D. Lgs 42/2004 con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altezza complessiva non superiore a 1,5 metri • diametro non superiore a 1 metro 	Qualsiasi	COMUNICAZIONE	
	<p>Torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili, <u>in aree non soggette a vincolo</u></p>	Qualsiasi	COMUNICAZIONE	
	<p>Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 <u>non ricadenti nel</u></p>	0 - 60	PAS	



Settore 2
Servizio Edilizia Privata

Codice e revisione **71110.0 94333 / 0**
ultimo aggiornamento: **10/11/2017**

Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER)
(D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

	<u>primo caso</u>			
	Torri anemometriche destinate ad una misurazione del vento oltre 36 mesi	Qualsiasi	PAS	
Idroelettrico	Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) che: <ul style="list-style-type: none">• non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari,• non implicano incremento dei parametri urbanistici• non riguardano le parti strutturali dell'edificio	** vedere nota	COMUNICAZIONE	
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel punto precedente	0 - 100	PAS	

** Il servizio di **Scambio Sul Posto (SSP)** è applicabile a:

- impianti alimentati a FER fino a 20 kW
- impianti alimentati da FER da 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007
- impianti alimentati da FER da 20 kW fino a 500 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014
- impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kW
- Qualora l'utente in scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni relative alla potenza complessiva dell'impianto
- il punto di prelievo e il punto di immissione devono coincidere nell'unico punto di scambio, ad eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da FER e l'utente dello scambio sul posto è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, oppure il Ministero della Difesa.



Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER)
(D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

Scambio sul posto (SSP)

Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di Scambio sul Posto.

Cos'è

Lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera 570/2012/R/efr, è una particolare modalità di **valorizzazione dell'energia** elettrica che consente, al Produttore, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l'energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Il meccanismo di scambio sul posto consente al Produttore che abbia presentato la richiesta al **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.**, di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico teorico associato all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Tale meccanismo non è compatibile con il Ritiro dedicato dell'energia e con la Tariffa omnicomprensiva.

Inoltre gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) **non possono** accedere al servizio di scambio sul posto.

Il GSE, come disciplinato dalla Delibera 570/2012/R/efr, ha il compito di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il **contributo in conto scambio (CS)**, che garantisce il rimborso ("ristoro") di una parte degli oneri sostenuti dall'utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell'impianto e dei profili di consumo (prelievo) teorici e standard attribuiti a ciascun utente dello scambio. E' calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete sono tenuti a inviare periodicamente al GSE.

A chi è rivolto

Lo scambio sul posto è erogato:

- a) al cliente finale presente all'interno di un "Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo" (c.d. ASSPC) che sia contestualmente anche un produttore di energia elettrica dagli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC;
- b) al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei suddetti punti (c.d. scambio sul posto altrove).



Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER)
(D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

Le condizioni sopra riportate si realizzano anche nel caso in cui il cliente finale abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai suddetti impianti.

Per maggiori informazioni sugli “Altri sistemi Semplici di Produzione e Consumo” si rimanda alla **Delibera AEEGSI 612/2014/R/eel**.

Per accedere allo “**SSP per ASSPC**” (lettera a), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:

1. l'utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
2. la potenza complessiva installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 non deve superare i 20 kW;
3. la potenza complessiva installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 non deve superare i 200 kW;
4. la potenza complessiva degli impianti di produzione nell'ASSPC non deve superare i 500 kW (dal 1° gennaio 2015);
5. la potenza complessiva installata nell'ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento non deve superare i 200 kW.

Per accedere allo “**SSP altrove**” (lettera b), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:

1. l'utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione;
2. l'utente è un Comune titolare degli impianti, con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto terzo mandatario) o il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo mandatario);
3. gli impianti di produzione dovranno essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili;
4. la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 20 kW;
5. la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 200 kW;
6. la potenza complessiva installata da impianti di produzione per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione non deve superare i 500 kW (dal 1° gennaio 2015).

Qualora l'utente in scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni relative alla potenza complessiva dell'impianto.



Settore 2
Servizio Edilizia Privata

Codice e revisione **71110.0 94333 / 0**
ultimo aggiornamento: **10/11/2017**

Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) (D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA

Secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente (art 7 D. lgs 28/2011), le procedure per la realizzazione di impianti per la produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili possono essere così schematizzate, in funzione delle tipologie di impianto:

- **Impianti solari termici assimilabili a interventi di manutenzione ordinaria.** L'installazione di un impianto solare termico può essere considerata intervento di manutenzione ordinaria se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (art. 11 c. 3 D. Lgs. 115/2008):
 - l'impianto è aderente o integrato nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i componenti dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici;
 - la superficie dell'impianto non è superiore alla superficie del tetto sul quale viene realizzato;
 - l'intervento non ricade nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Per tale tipologia di impianto la procedura autorizzativa indicata all'articolo 7 del D.Lgs. 28/2011 è quella della **Comunicazione al Comune**.

Qualora non ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, la procedura autorizzativa necessaria è la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Nel caso in cui l'intervento ricada nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è inoltre necessario acquisire il nulla osta della competente Soprintendenza.

- **Impianti solari termici assimilabili a interventi di manutenzione straordinaria.** L'installazione di un impianto solare termico può essere considerata intervento di manutenzione straordinaria se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (art. 6 e 123 D.P.R. 380/2001):
 - l'impianto è realizzato su edifici esistenti o su loro pertinenze, inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
 - l'impianto è realizzato al di fuori della zona A (centro storico).

Per tale tipologia di impianto la procedura autorizzativa indicata all'articolo 7 del D.Lgs. 28/2011 è quella della **Comunicazione al Comune**, corredata da **relazione tecnica**.

Qualora non ricorrano tutte le condizioni sopra indicate la procedura autorizzativa necessaria è la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Nel caso in cui l'intervento ricada nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è inoltre necessario acquisire il nulla osta della competente Soprintendenza.

- **Impianti geotermici per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici.** Le prescrizioni relative alla posa in opera di impianti di produzione di calore da



Linee guida per impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER)
(D. Lgs. 28/2011; LR 13/2011 e DGRV 827/2012; D. Lgs 222/2016)

risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche saranno disciplinate da un apposito decreto ministeriale di attuazione del D.Lgs. 28/2011 (art. 7), che completerà il quadro normativo nazionale in materia. Nel caso in cui per il funzionamento dell'impianto sia necessario il prelievo di acque di falda deve essere acquisita la concessione di prelievo di acque sotterranee ai sensi del R.D. n. 1775/1933 in base alle procedure stabilite dalle normative regionali.

- **Altre tipologie di impianti.**

Gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da rinnovabili diversi dal geotermico e dal solare termico, se realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla **Comunicazione al Comune**.

- **Pompe di calore.**

L'installazione di pompe di calore destinate alla sola produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata **estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera**.